

timo con legge n. 8 del 29 febbraio 2020, è venuta a scadenza il 30 giugno 2020;

nonostante la intervenuta circolare del 18 marzo 2020 del Ministero dell'interno — dipartimento della pubblica sicurezza, avesse invitato le Commissioni prefettizie di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto ministeriale 15 settembre 2009, n. 154, a programmare «dedicate sessioni di esami al fine di consentire alle guardie giurate di sostenere l'esame finale di abilitazione allo svolgimento dell'attività in questione», l'emergenza da Covid-19 ha di fatto reso impossibile dare seguito a tale previsione;

dal Ministero dell'interno, con nota del 24 luglio 2020, veniva sottolineato che «le guardie giurate che non abbiano provveduto ad acquisire la citata abilitazione a svolgere i servizi anti-pirateria non possono essere autorizzate ad esercitare tale attività»;

nel tempo, le deroghe che hanno permesso l'impiego delle guardie giurate in servizi di anti-pirateria sono sempre state motivate dalla completa assenza dei menzionati corsi teorico-pratici che, seppur previsti dalla norma, non sono mai stati attivati;

il problema normativo che si è venuto a determinare sta causando il fermo di un'attività di estrema importanza e delicatezza per la tutela del nostro naviglio e del personale imbarcato, finalizzata al contrasto di attività criminose che spesso si caratterizzano per una significativa gravità;

l'incertezza che ne deriva, sia per gli armatori che per gli Istituti di vigilanza al cui servizio operano le guardie giurate impiegate in questa tipologia di servizio, va ad aggiungersi alle enormi criticità che già colpiscono duramente i comparti interessati, a causa degli effetti della pandemia —:

quali iniziative intenda intraprendere per sanare, con la dovuta tempestività, una

Interrogazione a risposta in Commissione:

PAGANI. — *Al Ministro dell'interno.*
Per sapere — premesso che:

il decreto-legge n. 107 del 2011 convertito dalla legge n. 130 del 2 agosto 2011 ha previsto l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi per la difesa da atti di pirateria, purché abbiano superato i corsi teorico-pratici di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154;

il successivo decreto-legge n. 215 del 2011, convertito dalla legge n. 13 del 24 febbraio 2012 ha previsto che «Fino al 31 dicembre 2012 possono essere impiegate anche le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i predetti corsi teorico pratici qualora abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi»;

tale deroga, successivamente reiterata mediante molteplici provvedimenti, da ul-

